

TI_GERICHTE 52.2001.404 vom 18. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.404

FR: TI_GERICHTE 52.2001.404 du 18 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.404 del 18 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2001 52.2001.404 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2001 52.2001.404 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2001 52.2001.404

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00404 Lugano 18 dicembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 14 novembre 2001 della _____ patr. da: avv. _____ contro la decisione 29 ottobre 2001 della Divisione delle risorse, che delibera alla ditta _____ i lavori di fornitura e posa dell'impianto di ventilazione dell'Istituto di _____ di _____; viste le risposte: - 26 novembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle risorse; - 27 novembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti; - 29 novembre 2001 della _____; assunte le prove e preso atto delle osservazioni delle parti, letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 28 agosto 2001 la Divisione delle risorse (DR) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del nuovo Istituto di abilitazione e aggiornamento docenti di _____ (FU n. _____, pag. _____). Il bando indicava, fra l'altro, che gli atti di concorso sarebbero stati messi a disposizione dei richiedenti a partire dal giorno seguente, che le ditte interessate erano invitate ad annunciarsi per iscritto allo studio _____ dell'ing. _____ e che ai concorrenti che ne avessero fatto domanda sarebbe stato "inviato il relativo dischetto con i dati informatici". B. Al concorso hanno preso parte tre ditte, fra cui quelle qui comparenti, che hanno inoltrato le seguenti offerte: - _____ fr. 18'173.10 - _____ fr. 20'063.35 La ricorrente _____ ha allestito l'offerta fondandosi sui dati informatici, che dietro sua richiesta le erano stati inviati su dischetto dallo studio _____ dell'ing. _____. L'offerta inoltrata dalla ricorrente contempla fra l'altro le seguenti posizioni: pos. 454.212 25 manicotti a fr. 12.00 fr. 300.00 pos. 454.213 4 manicotti a fr. 12.50 fr. 50.00 La _____ ha invece utilizzato i dati del capitolato stampato. Le succitate posizioni figurano così compilate: pos. 454.212 2 manicotti a fr. 22.00 fr. 44.00 pos. 454.213 2 manicotti a fr. 22.30 fr. 44.60 Evidente è la discrepanza dei quantitativi previsti dalle due versioni del capitolato d'offerta inoltrato dalle parti in causa. C. In sede d'esame delle offerte pervenutegli, il consulente ing. _____ ha corretto l'offerta della ditta _____ in base ai quantitativi previsti dalle posizioni 454.212 e 213

del capitolato stampato su carta, mantenendone i prezzi. pos. 454.212 2 manicotti a fr. 12.00 fr. 24.00 pos. 454.213 2 manicotti a fr. 12.50 fr. 25.00 Ridotta l'offerta a fr. 17'849.25, l'ing. _____ ha quindi preavvisato la delibera a favore della ricorrente. D. Scostandosi dal preavviso del consulente, il 29 ottobre 2001 la DR ha aggiudicato i lavori alla ditta _____. L'offerta della ricorrente è stata scartata perché i quantitativi esposti alle posizioni 454.212 e 454.213 non corrispondevano a quelli del capitolato stampato. E. Contro la predetta decisione la _____ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a suo favore. La ricorrente rileva in sostanza di aver fatto affidamento sui dati messi a sua disposizione dal committente su supporto informatico. F. All'accoglimento del ricorso si oppone l'autorità cantonale (ULSA), richiamandosi ad una direttiva del 5 febbraio 1997 disciplinante l'allestimento delle offerte nel settore termosanitario mediante elaborazione di dati forniti su supporto informatico. La _____ si è invece limitata a rimettersi al giudizio dell'ULSA. G. Dagli accertamenti esperiti da questo tribunale è risultato che il dischetto con i dati informatici è stato allestito il 4 settembre 2001 dallo studio _____ dell'ing. _____, che l'ha inviato alla ricorrente il giorno stesso. Il dischetto indica che è stato modificato per l'ultima volta il 4 settembre 2001 alle 14.52. Delle osservazioni presentate al riguardo dalle parti si dirà semmai più avanti. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 37 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato al concorso, venendo estromessa dall'aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti da questo tribunale. 2. Il capitolato d'offerta è un atto mediante il quale il committente precisa in dettaglio gli estremi della prestazione per la quale sollecita i concorrenti a presentare un'offerta. Esso deve rispondere a criteri minimi di chiarezza, precisione e completezza. In quest'ottica, il capitolato che il committente mette a disposizione dei concorrenti su supporto elettronico deve corrispondere integralmente a quello riprodotto su carta stampata. Salvo diversa disposizione di gara, in caso di discrepanza, alle due versioni del medesimo capitolato va riconosciuta pari importanza. Lo scopo di facilitare l'allestimento dell'offerta, perseguito dal capitolato informatizzato, sarebbe peraltro vanificato se in caso di discrepanza fra le due versioni prevalesse quella stampata su carta. 3. Nel caso in esame, i quantitativi richiesti alle posizioni 454.212 e 454.213 del capitolato consegnato alla ricorrente su supporto elettronico divergono da quelle figuranti sulla versione stampata. Gli accertamenti esperiti da questo tribunale permettono di imputare la discrepanza al committente, rispettivamente al suo consulente. L'ultima elaborazione del dischetto risale in effetti al giorno in cui lo studio _____ dell'ing. _____ l'ha spedito alla ricorrente. Non è ragionevolmente ipotizzabile che quest'ultima l'abbia manomesso cambiando la data del suo PC. Per elaborare l'offerta, la ricorrente ha utilizzato il capitolato informatizzato. Non si è avvalsa del capitolato stampato. Orbene, la fiducia che la concorrente ha riposto nei dati informatizzati, messi a sua disposizione dal progettista per conto del committente, non può essere delusa. In assenza di una prescrizione di gara, che dichiarasse prevalente la versione del capitolato riprodotta su carta stampata, non si può di certo pretendere che i concorrenti verificassero che tali dati corrispondessero a quelli consegnati su supporto cartaceo. Manifestamente lesiva del principio della buona fede appare quindi la decisione della DR di escludere la ricorrente a causa della difformità riscontrata nei quantitativi esposti alle posizioni 454.112 e 454.113. Questa discrepanza è invero imputabile unicamente al

committente. Inconciliabile con il principio dell'affidamento è la pretesa dell'ULSA di farne sopportare le conseguenze alla ricorrente. L'applicazione delle direttive 5 febbraio 1997 di tale ufficio, richiamate dall'autorità cantonale in sede di risposta al ricorso, ma non dal capitolato, non porta del resto a diversa conclusione, poiché la _____ ha comunque rispettato l'obbligo, ivi sancito, di allegare all'offerta "anche il capitolato originale con il foglio di copertina e quello di ricapitolazione riempiti a mano" . 4. Stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la risoluzione impugnata e rinviando gli atti alla DR affinché proceda ad una nuova delibera, tenendo conto anche dell'offerta della ricorrente. Un'aggiudicazione diretta da parte di questo tribunale non entra in considerazione poiché la decisione annullata non si limita a preferire la _____ alla ricorrente, ma esclude quest'ultima dalla gara. Dato l'esito non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico esclusivo del committente, ritenuto che la ditta _____ si è limitata a rimettersi alla posizione che questi avrebbe assunto. Per questi motivi, visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 29 ottobre 2001 della Divisione delle risorse è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati alla Divisione delle risorse per nuova delibera. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.